



LEGA PRO

COMUNICATO N. 56/DIV – 27 GENNAIO 2026

56/296

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARE DEL 23, 24, 25 E 26 GENNAIO 2026

Si riportano i risultati delle gare disputate il 23, 24, 25 e 26 Gennaio 2026

4^ GIORNATA RITORNO

GIRONE A

ALBINOLEFFE	TRENTO	1-2
ALCIONE MILANO	DOLOMITI BELLUNESI	5-0
GIANA ERMINIO	ARZIGNANO VALCHIAMPO	2-1
L.R. VICENZA	CITTADELLA	4-1
LECCO	INTER U23	0-2
NOVARA	PRO PATRIA	3-1
PERGOLETTESE	OSPITALETTO FRANCIACORTA	1-0
TRIESTINA	LUMEZZANE	2-1
UNION BRESCIA	RENATE	1-2
VIRTUS VERONA	PRO VERCELLI	2-2

GIRONE B

AREZZO	JUVENTUS NEXT GEN	1-0
ASCOLI	PERUGIA	2-1
CARPI	TERNANA	0-1
GUBBIO	FORLÌ	2-0
LIVORNO	VIS PESARO	2-1
PINETO	CAMPOBASSO	1-0
RAVENNA	GUIDONIA MONTECELIO	2-1
SAMBENEDETTESE	PIANESE	0-2
TORRES	BRA	1-1
RIPOSA: PONTEDERA		

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA	MONOPOLI	0-0
BENEVENTO	SIRACUSA	3-2
CASARANO	AZ PICERNO	2-2
CASERTANA	TRAPANI	0-1
CATANIA	COSENZA	2-0
CROTONE	POTENZA	2-0
GIUGLIANO	CAVESE	0-0
LATINA	FOGGIA	2-0
SORRENTO	SALERNITANA	0-2
TEAM ALTAMURA	ATALANTA U23	1-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 26 e 27 Gennaio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 23, 24, 25 E 26 GENNAIO 2026



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, AREZZO, CARPI, CATANIA, CITTADELLA, FOGGIA, GIUGLIANO, L.R. VICENZA, PRO VERCELLI, SAMBENEDETTESE, TRIESTINA e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, di propri tesserati o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.000,00

CASARANO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 24° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, rendendo necessario l'intervenuto dei Vigili del Fuoco per consentirne la relativa rimozione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

AMMENDA € 900,00

LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 16° minuto della gara, un petardo nel recinto di gioco senza conseguenze.

Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

AREZZO

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, dodici contenitori di Caffè Borghetti e due bicchieri di plastica contenenti liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze;

B) per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto, al 18° minuto della gara per circa un minuto, uno striscione non autorizzato (di circa 8 metri).

Ritenuta la continuazione misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che per la condotta sub A) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 100,00

SORRENTO per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Laterale Sinistra esposto, uno striscione non autorizzato (di 25 metri per cinque minuti).

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 60% di 330), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 20° minuto del primo tempo e al 25° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuti in entrambe le circostanze per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **17 FEBBRAIO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA**

DEGLI ESPOSTI ALESSANDRO (CASERTANA)

per avere, al 3° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, a seguito di una revisione FVS, si alzava dalla panchina aggiuntiva proferendo parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una FVS (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **6 FEBBRAIO 2026**

BISOGNO LUCA (CAVESE)

per avere, durante il secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tifosi avversari, in quanto si alzava dalla panchina e poneva in essere un gesto irrispettoso e provocatorio nei loro confronti.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PISCITELLI ANGELO (CAVESE)

per avere, durante il primo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto, nonostante non fosse inserito in distinta, sedeva sulla panchina aggiuntiva.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta (r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

CORCIONE DOMENICO (CAVESE)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta nei confronti di tesserati avversari, in quanto:

1. proferiva nei loro confronti parole provocatorie, concorrendo ad alimentare un clima di tensione;
2. per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento (reciprocamente) non corretto nei confronti del SIG. DI NAPOLI RAFFAELE, appoggiando la testa contro quella dell'avversario e rendendo necessario l'intervento di alcuni dirigenti che li separavano.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed., panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DI NAPOLI RAFFAELE (GIUGLIANO)

A) per avere, all'inizio del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, nonostante non fosse inserito in distinta e/o munito di pass, sostava all'interno degli spogliatoi riservati alla società ospitante;

B) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento (reciprocamente) non corretto nei confronti del SIG. CORCIONE DOMENICO in quanto gli si avvicinava con fare minaccioso, appoggiando la testa contro quella dell'avversario e rendendo necessario l'intervento di alcuni dirigenti che li separavano.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TOSCANO DOMENICO (CATANIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

TABBIANI LUCA (TRENTO)

AMMONIZIONE (II INFR)

BUCCHI CRISTIAN	(AREZZO)
BERTOTTO VALERIO	(AZ PICERNO)
ZAURI LUCIANO	(CAMPOBASSO)

AMMONIZIONE (I INFR)

SCOTTO FELICE	(AUDACE CERIGNOLA)
DE VEZZE DANIELE	(PINETO)

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

SALVATI FERDINANDO (GIUGLIANO)

per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, alzatosi dalla panchina aggiuntiva si portava fino all'altezza della linea laterale proferendo nei suoi confronti parole offensive.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

KANOUE MAMADOU YAYE (AZ PICERNO)

per avere, al 18° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone lontano, lo colpiva con una gomitata al volto, caricando il movimento con forza, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura e l'intensità del gesto posto in essere, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CASAROTTO MATTEO (CASERTANA)

per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di divincolarsi da una trattenuta da tergo, lo colpiva con forza con la mano al volto, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura e l'intensità del gesto posto in essere, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TANTALOCCHI ELIA (CAMPOBASSO)

per avere, al 33° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

LEPRI TOMAS (SAMBENEDETTESE)

per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

ANELLI NICOLA (RENATE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X

INFR)

VANO MICHELE	(CASERTANA)
CALABRESE BERNARDO	(LATINA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MORETTI MIRCO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
GALA ANTONIO	(CAMPOBASSO)
GERBI ERIK	(CARPI)
GYAMFI BRIGHT	(CASARANO)
CASASOLA TIAGO MATIAS	(CATANIA)
LORETO CIRO	(CAVESE)
DE RISIO CARLO	(FORLÌ)
ZUPPEL DIEGO	(GUIDONIA MONTECELIO)
LEVERBE MAXIME JEAN R	(L.R. VICENZA)
SANDON THOMAS	(L.R. VICENZA)
FALASCO NICOLA	(LIVORNO)
ZINI ALESSIO	(SAMBENEDETTESE)
SILLETTI ENRICO	(TEAM ALTAMURA)
GIORICO DANIELE	(TORRES)
MUSSO ANTONINO	(TORRES)
FAGGIOLI ALESSANDRO	(TRIESTINA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

D'AMICO FELICE	(FOGGIA)
----------------	----------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RIGHETTI SAMUELE	(AREZZO)
VARELA DJAMANCA MUHAMED	(AREZZO)
SERIFO	
MILILLO ALESSIO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
DE SANTIS EROS	(BRA)
CELIENTO DANIELE	(CASARANO)
MERCADANTE MARIO	(CASARANO)
PROIA FEDERICO	(CASERTANA)
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO	(COSENZA)
MAGGIO MATTEO	(CROTONE)
WINKELMANN TILL	(FOGGIA)
ZANELATO NICCOLO	(LECCO)
KHAILOTI OMAR	(NOVARA)
AIDOO MIKE	(PERGOLETTESE)
GERMINARIO GIANLUCA	(PINETO)
SOW ASANE	(PRO VERCELLI)
SOLINI MATTEO	(RAVENNA)
CANDELLORI KEVIN	(SAMBENEDETTESE)
CUCCURULLO MARCO	(SORRENTO)
SABBATANI ANTONIO	(SORRENTO)
VALLOCCHIA ANDREA	(TERNANA)
PIRRELLO ROBERTO	(TRAPANI)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

GUCCIONE FILIPPO

(AREZZO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

PAGHERA FABRIZIO
LAMBRUGHİ ALESSANDRO
SILVESTRI LUIGI
CECCACCI MIRCO

(LUMEZZANE)
(PERGOLETTESE)
(UNION BRESCIA)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CIANCI PIETRO
MARTINELLI LUCA
CELLI ALESSANDRO
CIONEK THIAGO RANGEL
MASTRANTONIO DAVIDE
MARCHESI FEDERICO
ROSSETTI MATTEO
CAPOMAGGIO GALO
LAMESTA ALESSANDRO

(AREZZO)
(AUDACE CERIGNOLA)
(CATANIA)
(CAVESE)
(LATINA)
(LIVORNO)
(RAVENNA)
(SALERINITANA)
(UNION BRESCIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

PANADA SIMONE
BASSOLI ALESSANDRO
DI LIVIO LORENZO
PULETTO FILIPPO
GALLO ANDREA
GUERRA SIMONE
CARILLO LUIGI
DRAGO GIACOMO
ROLANDO EUGIO MATTIA
IEVOLI MATTIA
FERRANDINO DANIELE
GEMELLO LUCA
MANZARI GIACOMO
ROSSI GIANLUCA
SALA MATTIA
CANOTTO LUIGI
KIRWAN NIKO
BASSI MATTEO
PAGLIUCA MATTIA
PUCCIARELLI MANUEL
STABILE DAVIDE PIO

(ATALANTA U23)
(AZ PICERNO)
(CAMPOBASSO)
(CARPI)
(CROTONE)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LATINA)
(LUMEZZANE)
(LUMEZZANE)
(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
(PERGOLETTESE)
(PERUGIA)
(PERUGIA)
(RENATE)
(TORRES)
(TRAPANI)
(TRAPANI)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)

GORI GABRIELE
NUNZIATA FRANCESCO
BA RACINE
D'AVINO LUIGI
FRASCATORE PAOLO
TESSIORE ANDREA

(ASCOLI)
(CAVESE)
(COSENZA)
(GIUGLIANO)
(GUIDONIA MONTECELIO)
(GUIDONIA MONTECELIO)

OKORO ALVIN OBINNA
SAVIO FEDERICO
LOVISA NOAH JEAN LOUIS
RONCO DIEGO
MOROSINI LEONARDO
SODERO ANDREA
TONTI ALESSANDRO
CANCELLIERI DAMIANO
PAGLINO STEFANO
SHAW KURT
CAPUANO MARCO
DUBICKAS EDGARAS
NDRECKA ANGELO
BENEDETTI AMEDEO
FOGLIATA RICCARDO

(JUVENTUS NEXT GEN)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LECCO)
(MONOPOLI)
(NOVARA)
(PIANESE)
(PINETO)
(SIRACUSA)
(SORRENTO)
(SORRENTO)
(TERNANA)
(TERNANA)
(TERNANA)
(TRAPANI)
(UNION BRESCIA)


AMMONIZIONE (I INFR)

ANGELONI MATTIA
ASTROLOGO ANDREA
SORRENTINO LORENZO
BALLABILE ERNESTO
LIGI ALESSANDRO
MARCONE RICHARD GABRIEL
SANTARCANGELO ANDREA
ZAGNONI DAVIDE
RABBI SIMONE
RENDA FEDERICO
GHIRARDELLO TOMMASO
ZALLU FRANCESCO
RUSSO LORENZO
DE CRISTOFARO ANTONIO
MARRONE LUCA
LUPERINI GREGORIO
ROCCHETTI YURI
SASSARO ALESSANDRO
KARLSSON OTTAR MAGNUS
IERVOLINO ANTONIO PIO
ARDITI GABRIEL
ESPOSITO MATTIA
ESPOSITO MATTIA
NINA CHRISTIAN
CANDELARI PIETRO
MARRAS MANUEL

(ALBINOLEFFE)
(ALBINOLEFFE)
(ALBINOLEFFE)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AZ PICERNO)
(AZ PICERNO)
(CARPI)
(CITTADELLA)
(GIANA ERMINIO)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(GUIDONIA MONTECELIO)
(LATINA)
(LECCO)
(LIVORNO)
(POTENZA)
(PRO PATRIA)
(RENATE)
(SALERINITANA)
(SIRACUSA)
(SORRENTO)
(TEAM ALTAMURA)
(TRAPANI)
(TRENTO)
(UNION BRESCIA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 27 Gennaio 2026

IL PRESIDENTE
Matteo Marani